

## I due strumenti a confronto

### Solidarietà ordinaria

#### **Riduzione media 60%**

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

#### **Riduzione 70% per lavoratore**

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

#### **Integrazione con massimale**

L'integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate ed è soggetta al massimale previsto dall'articolo 3 comma 5 del Dlgs 148/2015.

#### **Anzianità di 90 giorni**

La solidarietà "ordinaria" si applica ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato che abbiano maturato nell'unità produttiva almeno 90 giorni effettivi di anzianità aziendale.

#### **36 mesi di durata massima**

La durata massima della Cig ordinaria e/o straordinaria, per ciascuna unità produttiva, è di 24 mesi in un quinquennio mobile. Con esclusivo ricorso alla solidarietà, questa potrà essere usata fino a 36 mesi in un quinquennio mobile.

### Solidarietà ex articolo 40

#### **Riduzione media 80%**

La riduzione media oraria potrà raggiungere l'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati all'accordo collettivo.

#### **Riduzione fino al 90%**

La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore nell'arco di tutto il periodo di applicazione del contratto di solidarietà previsto dal Dl 73/2021 può raggiungere il 90 per cento.

#### **Integrazione al 70%**

Il trattamento speciale di integrazione salariale riconosciuta ai lavoratori è pari al 70% della retribuzione per le ore non prestate, senza applicazione del massimale.

#### **Coinvolti tutti i lavoratori**

La solidarietà ex articolo 40 del Dl 73/2021 coinvolge tutti i lavoratori in forza presso l'impresa richiedente, al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis).

#### **Non incide sulla durata**

Il contratto di solidarietà Covid non va a erodere i limiti massimi di durata complessiva degli ammortizzatori: la norma ne esclude il computo nelle durate previste dall'articolo 4 del Dlgs 148/2015.